

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI CARTELLE E ACCERTAMENTI SECONDO LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DALLA C.D. "LEGGE DI STABILITA' " – LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

1. Premessa

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", c.d. "Legge di Stabilità 2013", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2012, n. 302, ha introdotto un'importante novità in materia di riscossione, quale la possibilità per il contribuente di chiedere, con apposita istanza presentata all'Agente della Riscossione, la sospensione immediata delle cartelle di pagamento ed eventuali azioni esecutive o cautelari, in caso di pretesa illegittima, nonché di ottenere l'annullamento di queste, in caso di inerzia dell'ente creditore.

La nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità ha così dato forza di legge all'iniziativa attivata da Equitalia nel 2010, con una direttiva interna, la direttiva n. 10 del 6 Maggio 2010, con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

La citata direttiva n. 10/2010, prevedeva infatti, in presenza di un provvedimento di sgravio, sospensione, pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo a favore dell'ente creditore, la possibilità di presentare una dichiarazione del debitore, accompagnata da idonea documentazione, per sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Di recente, con la direttiva n. 2/2013 dell'11 Gennaio 2013, Equitalia afferma espressamente che quanto era stato sostenuto con la precedente direttiva n. 10/2010 è da intendersi superato alla luce della nuova normativa. Anche il modello di autocertificazione approvato con quest'ultima direttiva non è più utilizzabile, essendo stato sostituito con quello riportato in calce alla direttiva n. 2/2013.

Per come è formulata la norma, la procedura e quindi l'annullamento automatico della pretesa dovrebbe applicarsi a tutti i tributi le alle altre entrate la cui riscossione è gestita da agenti della riscossione.

Difatti, alcuni enti impositori hanno già fornito le prime indicazioni operative su detta procedura.

Si tratta, precisamente:

- della nota della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2013;
- del messaggio INPS del 28 gennaio 2013, n. 1636.

2. Cause di sospensione

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 537 della citata Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal **1° gennaio 2013**, gli Agenti della Riscossione dovranno disporre la sospensione immediata dell'attività di riscossione qualora il contribuente presenti una dichiarazione idonea a documentare che le somme richieste dall'ente creditore, attraverso l'Agente della Riscossione sono interessate da:

- prescrizione o decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa all'ente creditore;
- sospensione giudiziale,
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Equitalia quindi afferma che le cause che possono cagionare la sospensione automatica sono assai più ampie di quelle che, in base alla precedente direttiva n. 10/2010, avrebbero potuto comportare la sospensione.

3. Modalità di presentazione dell'istanza

La dichiarazione del debitore deve essere presentata all'Agente della Riscossione entro novanta giorni dalla notifica dell'atto (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva) accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza etc) e da un documento di riconoscimento.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell'Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

Equitalia chiarisce che le domande presentate in via tardiva (oltre novanta giorni) sono da ritenersi inammissibili e di conseguenza rimangono prive di effetti.

I modelli di autocertificazione sono scaricabili sul sito internet www.gruppoequitalia.it per Equitalia Nord, Centro e Sud.

Detta dichiarazione può essere presentata agli sportelli di Equitalia, via fax, tramite raccomandata a/r, oppure online, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti" in homepage.

Entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione, la dichiarazione con la relativa documentazione allegata, dovrà essere trasmessa dal concessionario all'ente creditore sul

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

quale grava l'onere del controllo puntuale delle circostanze documentate. Tale ente dovrà confermare l'esistenza delle ragioni del debitore ed in caso di esito positivo, procedere alla sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui sistemi informativi del concessionario. Decorsi sessanta giorni, l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al debitore, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la correttezza della documentazione prodotta, ovvero ad avvertirlo dell'inidoneità della stessa.

L'ente dovrà inoltre provvedere a trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero in caso di documentazione inidonea, a informarlo ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Se dopo duecentoventi giorni dalla presentazione della domanda l'ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

4. Sanzioni

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012).

5. Modulistica sospensione riscossione

Di seguito si riporta l' allegato 1 - Modello di dichiarazione della Direttiva del Gruppo Equitalia n. 2/2013 dell'11 gennaio 2013.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A Equitalia Sud SpA

Agente della riscossione per la provincia di

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... prov. il/...../..... codice fiscale
residente in prov. indirizzo n.
C.A.P. tel. fax e-mail/P.E.C.

- in proprio
 in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:

..... codice fiscale/partita iva con sede legale in
..... prov. indirizzo
..... n. C.A.P. tel. fax e-
mail/P.E.C.

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 537 a 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che *l'atto/gli atti sotto indicato/i:*

Tipo atto	Numero atto	Data di notifica

(indicare nella colonna **"Tipo atto"** la tipologia di atto ricevuto dall'Agente della riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'atto di pignoramento, etc.)

E'/SONO STATO/I INTERESSATO/I DA

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
 provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore

.....
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)

- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore

.....
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)

- sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte

.....
(indicare l'autorità giudiziaria che emesso il provvedimento di sospensione o la sentenza di annullamento)

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di documentazione falsa e della sanzione amministrativa prevista, in tale caso, dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 228/2012

ALLEGA COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- n..... provvedimento/i di sgravio emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione amministrativa emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione giudiziale
- n..... sentenza/e di annullamento emessa/e dall'autorità giudiziaria
- n..... ricevuta/e del versamento effettuato
- n. (altro, specificare)

ATTENZIONE

La presente comunicazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet www.gruppoequitalia.it) deve essere compilata e inviata, **allegando copia della relativa documentazione**, ai seguenti numeri di fax o indirizzi di posta elettronica:

- Regione Basilicata
 - fax n. 06 95050559 - e-mail autotutela.basilicata@equitaliasud.it
- Regione Calabria
 - fax n. 06 95050560 - e-mail autotutela.calabria@equitaliasud.it
- Regione Campania
 - fax n. 06 95050561 - e-mail autotutela.campania@equitaliasud.it
- Regione Lazio
 - fax n. 06 95050562 - e-mail autotutela.lazio@equitaliasud.it
- Regione Molise
 - fax n. 06 95050563 - e-mail autotutela.molise@equitaliasud.it
- Regione Puglia
 - fax n. 06 95050564 - e-mail autotutela.puglia@equitaliasud.it

oppure tramite posta all'indirizzo della sede provinciale competente ovvero presentata allo sportello. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto allo sportello ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente, per le persone fisiche, a copia del documento di identità del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, a copia del documento di identità del Legale Rappresentante accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(riquadro da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dall'interessato)

Io sottoscritto/a

- in proprio
- in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta delego il /la Sig./Sig.ra

..... a presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione.

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Firma del delegante

.....

Luogo Data/...../..... Firma dell'interessato X

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

L'interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione. I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori o ad altre Pubbliche Amministrazioni/Gestori di pubblici servizi di volta in volta interessati per le necessarie verifiche. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs. n. 196/03 potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento Equitalia Sud S.p.A., secondo quanto previsto nell'informativa riportata sul sito della Società area "Privacy Policy" o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.

Luogo Data/...../..... Firma dell'interessato X